

QUADERNI, 24

DUE MAESTRI DEL DIRITTO

Filippo Carlo Gallo e Gastone Cottino

a cura di

FAUSTO GORIA

ROBERTO WEIGMANN



ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

QUADERNI, 24

DUE MAESTRI DEL DIRITTO
Filippo Carlo Gallo e Gastone Cottino

a cura di
FAUSTO GORIA
ROBERTO WEIGMANN



ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO
2016

© 2016 ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO
Via Accademia delle Scienze, 6
10123 Torino, Italia

Uffici: Via Maria Vittoria, 3
10123 Torino, Italia
Tel.: +39-011-562.00.47; Fax +39-011-53.26.19

L'Accademia vende direttamente le proprie pubblicazioni.

Per acquistare fascicoli o abbonarsi scrivere a:

✉ biblioteca@accademiadelle scienze.it

Per contattare la Redazione rivolgersi a

✉ pubblicazioni@accademiadelle scienze.it

I lettori che desiderino informarsi sulle pubblicazioni
e sull'insieme delle attività dell'Accademia delle Scienze
di Torino possono consultare il sito
www.accademiadelle scienze.it

ISBN: 978-88-99471-03-3

Il Consiglio di Presidenza dell'Accademia delle Scienze di Torino, in data 22 dicembre 2015, su proposta del Socio Gian Savino Pene Vidari, delibera di pubblicare in un unico volume le relazioni presentate nelle giornate di studio del 5 dicembre 2014 e del 17 febbraio 2015, nate per onorare due Maestri del diritto, i Consoci Filippo Carlo Gallo e Gastone Cottino, in occasione del Loro novantesimo compleanno.

PARTE PRIMA

FILIPPO CARLO GALLO

Incontro di studio per i 90 anni

Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto

di PAOLO GARBARINO*

Il mio intervento è dedicato ad illustrare il contributo del prof. Gallo allo studio e all'analisi della formazione consuetudinaria del diritto. Si tratta di un apporto rilevantissimo che, a mio giudizio, può essere ritenuto una vera e propria 'riscoperta' di questo modo di produzione del diritto, come cercherò di spiegare in queste pagine. Gli studi del Professore in questo campo hanno infatti riguardato non solo l'esperienza romana, ma, come vedremo, sono andati oltre quell'esperienza, per riproporla, con viva forza, non solo come modello di comprensione dell'oggi, ma anche come modello operativo, coniugando il sapere con il saper fare.

Non nascondo che sono particolarmente lieto di svolgere questo compito, perché il tema è strettamente legato alla mia esperienza di studente universitario e dunque, al periodo iniziale della mia formazione, in cui si posero le basi non solo della mia cultura giuridica, ma anche, e soprattutto per la mia storia individuale, delle scelte di vita che mi portarono a intraprendere la carriera accademica. D'altronde è insegnamento di Gaio (Gai 1 *ad l. duod. tab.* D. 1,2,1), sempre richiamato con adesione convinta dal Maestro che qui onoriamo, che il *principium* è la *pars potissima* di ogni cosa. E così ho l'opportunità di parlare insieme, per così dire, del mio *principium* come discente e allievo di Filippo Gallo e, coincidenza per me significativa e particolarmente felice, del *principium* – o quasi – di un tema che a partire proprio da quegli anni ha caratterizzato sempre la sua produzione scientifica, con varie declinazioni e varia tipologia di approccio, sino alle ultime monografie che ne testimoniano la persistente, feconda, attualissima presenza.

Verso la metà degli anni settanta ho seguito il corso monografico di Diritto romano, che il professore aveva dedicato a *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto*; il libro di testo su cui si doveva preparare l'esame era uscito pochi anni prima, nel 1971, ed ebbe poi una seconda edizione, completata con la parte relativa alla fase moderna della codificazione nel 1993. Noto

* Professore ordinario di Diritto romano nell'Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro». E-mail: paolo.garbarino@uniupo.it

subito due peculiarità. La prima: il titolo, per così dire principale, non alludeva in modo specifico al diritto romano; tale precisazione emergeva soltanto nella enunciazione contenuta nel sottotitolo: *lezioni di diritto romano*, che definiva la natura didattica della monografia e, *per relationem* anche la materia (l'insegnamento) cui essa era dedicata. Mi pare che questa scelta nell'intitolazione del libro corrisponda al contenuto originariamente progettato e poi realizzato nel 1993: non limitare la ricerca alle fonti romane strettamente intese, ma estenderla all'influenza che l'impostazione romana, per la precisione specificamente giustiniana, ebbe sulla fase moderna della codificazione (e tuttora in corso, come recita il titolo del quinto e ultimo capitolo: *Ruolo dell'interpretazione e della consuetudine nella fase tuttora in corso della codificazione. Peculiarità della nostra esperienza rispetto ad altre vicende*). La seconda peculiarità: a me pare che il titolo rifletta, fin da allora, la consapevolezza dell'Autore che quella ricerca aveva individuato uno snodo fondamentale nella storia del diritto tout court, e non solo del diritto romano. Uno snodo fondamentale che le successive ricerche dell'Autore, fino alle ultimissime, hanno confermato nella sua persistente e anzi urgente attualità. Non è del resto un caso che le *Lezioni* suddette siano state riprese a più di vent'anni dalla loro prima edizione per completarle, e che l'argomento in esse trattato sia, come detto, strettamente e inscindibilmente connesso con l'ultima produzione scientifica del Maestro. Quel corso aveva evidentemente individuato un grande tema, fecondo di futuri sviluppi, la colonna fondante di una visione complessiva del diritto romano e del diritto in genere.

Vengo al nucleo centrale del libro. Esso è dedicato a un'analisi innovativa dei modi di produzione del diritto nell'esperienza romana, analisi fondata su una esegesi attenta delle fonti, in particolare delle Istituzioni di Gaio. Alla luce di tale analisi Gallo prende posizione contro una visuale allora, ma si deve dire ancor oggi, comune tra gli studiosi di diritto romano, che tende a enfatizzare il ruolo dei giuristi nella creazione del diritto e a non prendere in adeguata considerazione o dimenticare del tutto il ruolo altrettanto, se non ancora più decisivo, della recezione consuetudinaria (la recezione *moribus* delle fonti), e così anche, correlativamente, della desuetudine per la sua abrogazione. Per Gallo nell'esperienza romana a lungo l'interpretazione dei giuristi di per sé sola non era sufficiente a modificare (innovare o, per converso, abrogare) il diritto. Era indispensabile, oltre a essa, che vi fosse la recezione dei consociati delle soluzioni proposte per via interpretativa dai giureconsulti. Il fenomeno *interpretatio*-recezione è colto in varie esplicitazioni concrete: nell'introduzione di nuovi schemi negoziali, nella formazione di nuove figure sostanziali, nei riguardi della *lex* e dello *ius honorarium*; un esempio, per tutti, che mi pare

particolarmente significativo: conosciamo vari adattamenti del rito librare, che partendo da una delle sue applicazioni più antiche, la compravendita delle *res Mancipi* per *aes* pesato, viene adattato a nuove funzioni, quali la donazione (la *mancipatio uncis duabus*) o la garanzia (*fiducia cum amico* e *fiducia cum creditore*) o, ancora, per disporre per testamento (il *testamentum per aes et libram*) e così via. I nuovi modelli negoziali rispondono a esigenze sentite nella comunità sociale, ma essi non sono dovuti alla semplice e unilaterale escogitazione di un giurista che li crea (sia esso un pontefice nel periodo più risalente, sia un giurista laico a partire da una certa epoca in poi), ma dipendono altresì dal fatto che i consociati iniziano ad utilizzare tali nuovi modelli e li recepiscono come vincolanti. Senza il necessario intervento dei consociati, senza la recezione *moribus*, l'*interpretatio* anche di un autorevolissimo giurista, da sola non potrebbe 'crearli', introdurli nel diritto vigente. Esempi simili possono essere rintracciati anche nel campo dei diritti sostanziali o in quello dell'interpretazione della *lex* o, ancora, rispetto allo *ius honorarium*. Cominciamo a intravedere lo schema di formazione del diritto individuato da Gallo: una stretta e necessaria connessione tra interpretazione del giurista e recezione dei consociati. Uno schema, teniamolo presente, la cui operatività, misconosciuta, nascosta, spesso neppure percepita, persiste anche oggi: è il caso dell'introduzione nel nostro sistema giuridico del contratto di leasing, studiata proprio alla luce di questo schema in una delle ultime monografie, *Consuetudine e nuovi contratti*, uscita nel 2012, oltre quarant'anni dopo la pubblicazione del corso di cui stiamo parlando.

Si delinea così la centralità della recezione *moribus* nello sviluppo del diritto romano per tutta l'età repubblicana e ancora in una prima fase del Principato. Ne è testimonianza fondamentale, giustamente valorizzata da Gallo, un passo di Giuliano (Iul. 84 *dig.* D. 1,3,32) che pone sullo stesso piano la recezione *moribus* e la legge votata dal popolo: *nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis*. Si può ravvisare in questo famoso passo giuliano, ripetutamente poi studiato o anche solo richiamato in molti altri contributi di Gallo, «gli elementi di una teoria organica – cito – in cui risultano inseriti [i seguenti] principi: il potere di creare lo *ius* spetta al *populus*, il quale lo esercita sia mediante il *suffragium* nella *lex*, sia *rebus ipsis et factis* (*tacito consensu*) nella recezione *moribus*» (*Interpretazione e formazione*, p. 58 s.). Questa preziosa testimonianza di Giuliano è stata però elaborata in un momento storico in cui si verifica una svolta decisiva per la storia della recezione *moribus*: siamo durante il principato di Adriano, imperatore che dà una piega autoritaria al potere imperiale; egli, in particolare, con un famoso rescritto ricordato da Gaio, detta una disciplina del *ius respondendi*, intesa a eliminare,

almeno sul piano formale, l'*interpretatio*-recezione: il rescritto precisa infatti che le *sententiae* dei giuristi muniti di *ius respondendi* hanno valore di legge (sono equiparate alla *lex*), se siano concordi; in tal caso il giudice è tenuto a seguirle, mentre se sono discordi può scegliere fra le medesime (Gai. 1.7).

Da questo rescritto di Adriano, nella visione di Gallo, discende una conseguenza di lunga durata, che giunge sino ai nostri giorni: la separazione, da allora definitiva, tra interpretazione e formazione consuetudinaria (almeno a livello di rappresentazione del diritto, mentre nei fatti continua ad essere vitale lo stretto rapporto tra l'una e l'altra, anche se esso è scarsamente messo in luce ed esplicitato dagli studiosi). La separazione suddetta è accompagnata dalla progressiva emersione di un nuovo termine, appunto *consuetudo*, che, anche sull'onda della concessione della cittadinanza a tutti i sudditi dell'impero disposta nel 212 d.C. da Caracalla, individua una nuova categoria di fonte del diritto, sussidiaria ed essenzialmente locale, che si sovrappone alla recezione *moribus* e alla fine si sostituisce del tutto a essa, senza esserne l'erede. Sarà Costantino, all'inizio del dominato e in sintonia con il carattere dispotico del potere imperiale, a riconoscere con C, 8.52(53),2 del 319, una non *vilis auctoritas* alla consuetudine, ma non tale da prevalere sulla legge (ormai da intendersi come legge imperiale, costituzione) o sulla *ratio*. Si sta preparando l'approccio, consapevolmente assolutistico di Giustiniano, il quale proclamerà che unico interprete e creatore della legge – e dunque del diritto – è l'imperatore, e che pertanto i giudici non devono far altro che applicarlo (sono la bocca della legge come dirà Montesquieu nel '700), i professori di diritto spiegarlo letteralmente, i sudditi farne uso: i sudditi (non più il popolo) non sono altro che 'utenti' del diritto, non è riconosciuta loro alcuna facoltà di modificarlo avendo il popolo trasferito una volta per tutte il proprio potere all'imperatore.

La ricostruzione del rapporto interpretazione/recezione *moribus* nell'esperienza romana è senza dubbio una grande novità negli studi romanistici. D'altronde la produzione scientifica di Filippo Gallo, fin dagli inizi della sua carriera di studioso, è sempre stata caratterizzata dalla capacità di aprire strade nuove e di proporre interpretazioni originali, con la lucidità e la determinazione che gli sono proprie e che sono a tutti ben note. Apro qui una parentesi per ricordare come Egli, nel suo primo libro, *Studi sul trasferimento della proprietà in diritto romano*, Torino 1955, ebbe a criticare a fondo la tesi allora pressoché dominante, risalente a Jhering e perfezionata in particolare da Pietro De Francisci, secondo cui il diritto romano classico non aveva conosciuto il concetto di trasferimento della proprietà, rimanendo ancorato all'idea del trasferimento della *res*, trasferimento consistente in due atti successivi e

indipendenti: l'abbandono volontario della cosa da parte del vecchio proprietario e l'appropriazione della cosa stessa (una sorta di *occupatio*) da parte del nuovo. Gallo dimostrò, con dovizia di argomenti, l'infondatezza di questa tesi, sostenendo che con le espressioni, usuali nel linguaggio giuridico romano, *rem (fundum, hominem etc.) transferre, tradere, mancipare* e simili, i giuristi romani intendevano esprimere non semplicemente il trasferimento della *res*, bensì anche le corrispondenti vicende del *dominium* sopra di essa. Ebbene il caso volle che la Commissione di libera docenza innanzi alla quale si presentò il giovane Filippo Gallo fosse presieduta proprio da Pietro De Francisci. Il Professor Gallo ricorda che ebbe modo di difendere le sue idee innanzi alla Commissione con slancio e passione – due caratteristiche che lo hanno sempre accompagnato – e che da quella discussione nacque un sentimento di apprezzamento e di profonda stima del vecchio Maestro nei suoi confronti.

Torniamo ora al tema principale di questo intervento, l'interpretazione e la recezione *moribus*. Segnalavo poc'anzi la novità della proposta ricostruttiva di Gallo. Ebbene, in questo caso va detto – e il professore ne è stato e ne è tuttora ben consapevole – che una parte, forse maggioritaria, dei romanisti non ha colto questa novità o l'ha trascurata o non ben compresa. Mi riferisco in particolare agli studi che proprio a partire dall'inizio degli anni settanta sono stati dedicati da vari Autori alla storia della giurisprudenza romana e a singole figure di giuristi; si tratta di quella *nouvelle vague* (per usare una etichetta, fin troppo bonaria rispetto alle abitudini del suo inventore, data a questa corrente di studi da Mario Talamanca) la cui nascita può, forse con qualche approssimazione, farsi risalire a una monografia di Aldo Schiavone, dal titolo *Nascita della giurisprudenza*, edita nel 1976, dunque grosso modo negli stessi anni in cui Gallo dava alle stampe il suo corso di lezioni e lo impartiva nelle aule della Facoltà di giurisprudenza torinese. L'impostazione del libro di Schiavone è agli antipodi rispetto a quella di Gallo, ed è significativo che il nucleo centrale della sua riflessione ritorni, senza apprezzabili cambiamenti, a distanza di circa trent'anni, nel libro *Ius* (Torino 2005), che costituisce la *summa* del pensiero di Schiavone. Ebbene, non solo non vi è alcun cenno al tema del collegamento tra interpretazione giurisprudenziale e recezione *moribus*, ma i giuristi sono visti come «protagonisti assoluti – cito – della civiltà giuridica romana» (p. 30), «essi non furono solo dei sapienti o degli scienziati del diritto ... ma ne furono anche i più importanti costruttori e produttori» (p. 29). Ho voluto – sia pure per somma sintesi – ricordare la posizione di Schiavone, non solo perché essa ha influito e influenza tuttora la visione di una parte della romanistica (quella appunto che in allora venne definita *nouvelle vague* e che oggi continua a portare avanti tale prospettiva), ma soprattutto perché nell'essere antitetica

alla visione di Gallo ha in sé, a mio giudizio, una componente ideologica, che può contribuire a spiegare l'enfasi esclusiva data ai giuristi nella formazione del diritto: mi pare infatti di poter cogliere in questa impostazione un'eco, forse anche non del tutto consapevole, della visuale gramsciana della funzione degli intellettuali, secondo cui – semplifico forse in maniera eccessiva – essi sono fondamentali per la conquista della c.d. egemonia culturale da parte di ogni classe sociale che aspiri a diventare dominante. A ben vedere il giurista repubblicano, nella visuale di Schiavone, ha tutte le caratteristiche del c.d. intellettuale 'organico' della teoria di Gramsci: vale a dire dell'intellettuale legato organicamente al gruppo sociale fondamentale e che in tale posizione svolge funzioni non solo organizzative e connettive, ma anche di direzione culturale. L'ideologia si sovrappone così ai dati storici, ricostruibili in base alle fonti, ed è francamente paradossale che ciò accada in uno studioso che afferma con forza la necessaria e definitiva storicizzazione degli studi di diritto romano e la loro altrettanto necessaria e definitiva separatezza dal diritto positivo, la necessità anzi che il diritto romano sia affidato esclusivamente alle cure degli storici e sottratto a quelle dei giuristi.

La riscoperta e valorizzazione del rapporto tra interpretazione e formazione extraautoritativa del diritto è la base da cui nascono le ulteriori, numerose, ricerche di Gallo, apparse in varie riviste o pubblicate in volume, che sono, a mio giudizio, strettamente connesse e dipendenti da queste lezioni. Ricordo per sommi capi gli studi sulla definizione celsina del diritto e poi, più di recente, i lavori su Celso e Kelsen, su consuetudine e nuovi contratti (a cui ho già accennato) e il recentissimo studio, uscito proprio poche settimane fa, sul carattere ideologico della soggezione del giudice alla legge. Un solo accenno alla lettura innovativa della definizione celsina del diritto, *ius est ars boni et aequi* (Ulp. 1 *inst.* D,1,1,1): essa consente a Gallo da un lato il recupero della 'artificialità' del diritto, di porre cioè in luce il carattere del diritto come prodotto essenzialmente degli uomini ('artificialità' è termine derivante da *ars*), dall'altro lato di proporre un altro recupero: quello dell'eredità perduta del diritto romano, proprio partendo dall'artificialità e di conseguenza dalla intrinseca necessità del riconoscimento dell'essenziale rapporto tra interpretazione e ricezione extra-autoritativa (o consuetudinaria che dir si voglia) per produrre un diritto che corrisponda al *bonum et aequum*, a razionalità ed eguaglianza proporzionale. Questa proposta, mostra, tra l'altro, anche l'ottimismo concreto e costruttivo del Maestro, in un mondo che ai miei occhi sembra sempre più abbandonare il diritto come modo di regolamentazione degli interessi, dei bisogni e dei conflitti degli uomini per approdare ad altri strumenti che diritto non sono, quali di volta in volta l'economia, la sociologia, la psicologia.

Tra le tante riflessioni che suscitano le ricerche di Gallo che ho tentato di riassumere, vorrei, per concludere, soffermarmi brevemente su un aspetto: la capacità di cogliere nella ricostruzione del diritto romano uno schema interpretativo idoneo a chiarire gli elementi fondativi ed essenziali del diritto attuale anche al fine di evidenziarne i difetti. Lo afferma con chiarezza Gallo quando nel suo studio su Celso e Kelsen, si oppone a quella corrente che ritiene che lo storico del diritto debba astenersi dalla considerazione del diritto e della scienza giuridica attuali; egli osserva in proposito che tale astensione conduce a un risultato da rifiutare *in toto*: preservare il diritto e la scienza giuridica di oggi – cito – «dalle contestazioni e critiche ispirate dalla ricerca storica, le quali sono certo, al presente, le più radicali e dirompenti: in una parola, risolutive» (p. 9). Da questo punto di vista la visione ricostruttiva di Gallo è di lungo periodo e sa cogliere le dinamiche che sono nate nell'esperienza antica e che continuano ad operare nell'oggi, distinguendole da ciò che invece si è spezzato ed è stato abbandonato.

Ebbene, per Gallo il filo di continuità tra l'esperienza romana e quella successiva, ha avuto una svolta definitiva (finora definitiva) e densa di conseguenze, nell'età giustiniana, in particolare con la grande opera di compilazione realizzata da Giustiniano. In sintesi il sistema ideato da Giustiniano, che trova appunto compiuta realizzazione nella grande opera di compilazione, nella prospettiva di Gallo può essere così riassunto:

- scompare la coscienza del rapporto tra interpretazione e formazione del diritto, basata, come dice Giuliano, sul potere del popolo (che, ricordiamo, è formato dai singoli *cives*) che lo esercita *legibus* o *rebus ipsis et factis*;
- la consuetudine, che sostituisce la recezione *moribus* nel linguaggio giuridico tardoantico e giustiniano, ha una funzione solo vicaria, è tollerata solo se richiamata espressamente dalla legge (*consuetudo secundum legem*);
- Giustiniano teorizza l'assolutezza del potere imperiale e proclama l'imperatore unica fonte di creazione e di interpretazione del diritto;
- nel contempo, con coerenza di autocrate, intende rimuovere in modo radicale l'impostazione romana antica (il rapporto *interpretatio*-formazione del diritto); peraltro cospicue tracce dell'esistenza di tale rapporto si trovano negli scritti dei giuristi, conservati nel Digesto: la volontà politica di Giustiniano non è stata in grado di cancellare completamente la storia;

- questa rimozione, i cui effetti perdurano ancora oggi, è consistita nella *legum permutatio*, proclamata da Giustiniano stesso nella costituzione con cui ha riformato gli studi giuridici (c. *Omnem*, 11): l'imperatore così intese «mutare radicalmente, rispetto all'antica esperienza romana raffigurata nei *iura*, la concezione e l'organizzazione del diritto» con la conseguenza, tra le altre, dello «svuotamento il più possibile riduttivo (anche in contrasto con i dati della realtà) del ruolo della consuetudine nella produzione del diritto» (*Consuetudine e nuovi contratti*, p. 35 s.);

Il modello giustiniano perdura nel lungo periodo ed è trasmesso anche al mondo moderno (tramite la riscoperta e la ricezione del *Corpus Iuris*): all'assolutezza dell'imperatore si sostituisce, con la rivoluzione francese, l'assolutezza della legge, che contraddistingue i sistemi giuridici moderni e contemporanei; ne è conseguenza lo spazio vicario e marginale che è dato alla consuetudine nelle moderne codificazioni, compresa quella italiana (con la parziale eccezione di quella tedesca). La stessa nostra costituzione è pienamente immersa in questa tradizione, tanto che in essa non v'è traccia alcuna della formazione extrautoritativa del diritto, non si richiama mai la consuetudine, ma solo la legge, la quale è prerogativa del parlamento (votato dai cittadini), ancorché l'art. 1 affermi solennemente che la sovranità appartiene al popolo.

Non posso soffermarmi come meriterebbero su tanti aspetti anche di bruciante attualità coinvolti dalla proposta interpretativa di Filippo Gallo e su tante prospettive di riflessione e di ricerca, romanistica e non, che essa suggerisce. Vorrei solo, per concludere, sottolineare che Egli non ha voluto rinchiudersi nella *turris eburnea* dello studioso, ma da attento osservatore della realtà come è sempre stato, ha voluto e saputo costruire dalle sue ricerche una proposta anche concreta che guarda con ottimismo al futuro del diritto, una proposta fondata sull'eredità perduta del diritto romano, nella consapevolezza, da storico, che l'oggi si spiega solo conoscendo ciò che è accaduto ieri, e che ciò che ha accaduto ieri ha in sé i germi, talora nascosti, per tentare di affrontare meglio il domani.

Nota bibliografica

Nel testo si fa particolare riferimento ai seguenti libri di Filippo Gallo:

- *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto. Lezioni di diritto romano (edizione completata con la parte relativa alla fase della codificazione)*, Giappichelli, Torino 1993;
- *Celso e Kelsen. Per la rifondazione della scienza giuridica*, Giappichelli, Torino 2010;
- *Consuetudine e nuovi contratti. Contributo al recupero dell'artificialità del diritto*, Giappichelli, Torino 2012;
- *Carattere ideologico della soggezione del giudice alla legge*, Giappichelli, Torino 2014.

DUE MAESTRI DEL DIRITTO
Filippo Carlo Gallo e Gastone Cottino
a cura di Fausto Gorla e Roberto Weigmann

PARTE PRIMA

FILIPPO CARLO GALLO

Giornata di studio in occasione dei 90 anni

<i>Saluti</i> , di Alberto Conte e di Gian Franco Gianotti	5
« <i>Arrivato al Diritto romano da lontano...</i> ». <i>Filippo Gallo: il percorso di formazione</i> , di Luigi Labruna	9
<i>La tematica contrattuale nell'opera scientifica di Filippo Gallo</i> , di Fausto Gorla	30
<i>Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto</i> , di Paolo Garbarino	37
<i>Per una sintesi del pensiero del Professor Gallo in tema di definizione celsiana del diritto</i> , di Lelio Lantella	47

PARTE SECONDA

IL DIRITTO COMMERCIALE FRA IL SUO PASSATO E L'AVVENIRE
Per i 90 anni di GASTONE COTTINO

<i>Saluti</i> , di Alberto Conte e di Gian Franco Gianotti	59
<i>Premessa</i> , di Renzo Costi	63
<i>Riflessioni sulla storia del diritto commerciale</i> , di Antonio Padoa Schioppa	65
<i>Il diritto commerciale fra il suo passato e l'avvenire</i> , di Giuseppe Zanarone	73
<i>Una poesia e una dedica</i> , di Roberto Weigmann	89

Le ultime pubblicazioni della collana I Quaderni

QUADERNI, n. 20 (2015)

Nuto Revelli. Uno storico tra le montagne, a cura di Luigi Bonanate, pp. 80.

QUADERNI, n. 21 (2015)

Impact of Crystallography on Modern Science, a cura di Giovanni Ferraris, pp. 90.

QUADERNI, n. 22 (2015)

Giornata di studio in ricordo di Eric John Ernest Hobsbawm, a cura di Luigi Bonanate, pp. 80.

QUADERNI, n. 23 (2015)

Eugenio Corsini. Incontro di studio per i 90 anni. Torino, 25 novembre 2014, pp. 44.

QUADERNI, n. 24 (2016)

Due Maestri del diritto. Filippo Carlo Gallo e Gastone Cottino, a cura di Fausto Gorla e Roberto Weigmann, pp. 96.

QUADERNI, n. 25 (2016)

Verdi e le letterature europee, a cura di Giorgio Pestelli, *in preparazione*.

Finito di stampare nel mese di febbraio 2016
da Monograf S.r.l. – Bologna